

DIRITTO SOCIETARIO

Inopponibile alla società la simulazione del conferimento

di **Fabio Landuzzi**

Con la **Sentenza n. 17467/2013** la **Corte di Cassazione** ha trattato un controverso e complesso caso relativo ad una eccezione di **simulazione di un conferimento di azienda** eseguito in una società di capitali in esecuzione di una delibera di **aumento del capitale sociale** approvata dall'assemblea dei soci e non impugnata.

La controversia traeva origine dall'iniziativa degli eredi di un socio di Srl volta ad ottenere l'**inefficacia per simulazione di un conferimento in natura** eseguito dal de cuius, a seguito di una delibera di aumento del capitale sociale del Srl, in quanto essi avevano rinvenuto un **documento firmato dal conferente e dal legale rappresentante della società**, nel quale si affermava che l'azienda conferita doveva comunque rimanere nell'esclusiva disponibilità del conferente, il quale avrebbe anche potuto disporre la vendita senza il preventivo consenso della società. La **Corte di appello aveva accolto l'istanza** degli eredi e dichiarato l'inefficacia per **simulazione assoluta del conferimento**, ritenendo così che le norme sulla simulazione potessero trovare applicazione anche nel caso dei conferimenti societari; in sostanza, la nullità per simulazione del conferimento si sarebbe estesa anche alla **delibera assembleare** la cui nullità sarebbe così stata rilevabile d'ufficio.

La **Corte di Cassazione** ha invece definitivamente **rigettato il ricorso** degli eredi rilevando preliminarmente che il conferimento **non ha i caratteri del negozio unilaterale**, in relazione al quale si andrebbe a verificare la simulazione avuto riguardo alla volontà di trasferire il bene solo ed esclusivamente in capo al soggetto conferente. Diversamente, il **conferimento** si colloca come **atto esecutivo** nell'ambito di un procedimento diretto a soddisfare una **esigenza organizzativa della società** e, nel contempo, diretto a **tutelare l'interesse del conferente** a partecipare alla società o ad aumentarne il proprio peso partecipativo.

In altri termini, la fattispecie presenta caratteristiche comuni al **contratto di scambio**, essendo evidente lo stretto nesso causale esistente tra l'acquisto della società e l'incremento del valore della partecipazione del socio conferente. Si tratta perciò di un'operazione che si perfeziona mediante il **consenso delle parti** e che richiede sia la **volontà della società** (mediante la delibera di aumento di capitale) e sia **dei conferenti** (mediante la sottoscrizione del nuovo capitale).

Per questa ragione, l'eventuale simulazione si potrebbe ammettere, secondo la Cassazione, solo in relazione alla **fattispecie unitariamente considerata**: aumento di capitale e conferimento. Considerata quindi l'**inscindibilità della fattispecie**, non può esservi spazio per la simulazione del conferimento senza che vi sia anche una simulazione dell'aumento di capitale.

Ecco allora che, se un simile **accordo fosse stato concluso fra i soci** (il conferente e gli altri soci), questo non sarebbe altro che un **patto parasociale**, vincolante per coloro che lo hanno sottoscritto ma non verso la società conferitaria estranea a questo accordo. Se tale **accordo fosse intervenuto fra il conferente e la società**, ecco allora che occorre guardare con attenzione all'**azione dell'organo sociale** che ha agito in rappresentanza della società.

Secondo la **Corte di Appello di Milano** sarebbe stata **sufficiente la firma dell'amministratore unico** della società conferitaria per dimostrare la simulazione; **secondo la Suprema Corte**, invece, **la rappresentanza della società non può eccedere i limiti previsti dalla legge**, sottolineando come agli amministratori delle società di capitali non spetti il potere di disporre dell'aumento di capitale sociale.

Gli **amministratori non hanno** quindi il **potere di concludere in nome della società un accordo avente ad oggetto la variazione del capitale sociale** – salvo casi eccezionali in cui essi siano stati a ciò delegati - con la conseguenza che **non hanno neppure nessun potere di simulare** queste operazioni, considerato che un simile potere spetterebbe all'assemblea.

In conclusione, la Corte di Cassazione osserva che **l'organo amministrativo di una società di capitali non ha il potere di concludere**, all'atto dell'esecuzione di una delibera di aumento di capitale sociale, **un accordo volto a simulare il conferimento**; ovvero, un'eventuale dichiarazione di questo tenore, poiché riguarderebbe l'esercizio di poteri che non sono attribuiti all'organo amministrativo, non avrebbe alcun valore e **non potrebbe in ogni caso essere opposta alla società**.